



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 29/05/2015.

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	PIACENTI MAURO	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	A
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	STANO VITO	A
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- b) la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- c) l'art. 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopracitata, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- d) l'art. 1, comma 702, della medesima legge, conferma con riferimento alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- e) l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 sopra citato attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

PREMESSO che:

- f) l'art. 13, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili;
- g) l'art. 13 sopra citato, al comma 13, stabilisce che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14, commi 1 e 6 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- h) l'art. 14, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997 anche per l'Imposta municipale propria;
- i) l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili;

PRESO atto che:

- j) l'art. 13, comma 6, del d.l. 201/2011, fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- k) l'art. 13, comma 7, del d.l. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l) l'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha portato a regime l'applicazione dell'IMU;
- m) l'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative

pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- n) l'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- o) l'art. 2, comma 2, del d.l. 30 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che, a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per i soli anni 2012 e 2013 la detrazione era maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non poteva essere superiore ad euro 400;

PRESO atto che:

- p) l'art.1, comma 380, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) dispone l'abrogazione dell'art. 13, comma 11, del d.l. 201/2011, che riservava allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'Imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- q) l'art.1, comma 380, lettera f), della legge 228/2012 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- r) l'art.1, comma 380, lettera g), della legge 228/2012 dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- s) la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.5/DF del 28 marzo 2013 precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità sopra citata, i comuni, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono intervenire solo aumentando l'aliquota standard dello 0,76, mentre si deve ritenere preclusa la possibilità di ridurla; la risoluzione precisa, altresì, che nel caso in cui il Comune deliberi, per questa categoria di fabbricati, un'aliquota superiore, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha soppresso il Fondo Sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del d.lgs. 23/2011, istituendo, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell'Imposta Municipale propria di spettanza dei comuni con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate-Struttura di gestione degli F24;

DATO atto che l'art.13, comma 6, del d.l. 201/2011 prevede che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997, e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2012, e successivamente modificato ed integrato con propria deliberazione n. 32 del 26 settembre 2012;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... *omissis...* e) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...*";

PRESO atto:

- t) del dettato dell'art.27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- u) del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- v) l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- w) i Decreti del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015;
- x) il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di cui trattasi è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015;

PRESO ATTO che i comuni possono modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria fissate dalla legge, rispettando i limiti più sopra descritti dettati dall'art.13, commi 6 e 7, del d.l. 201/2011, convertito con legge 214/2011, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art.52 del d.lgs 446/97;

CONSIDERATO che, a causa del perdurare della crisi economica che ormai si protrae da lungo tempo, la capacità di spesa delle famiglie si è ulteriormente ridotta, rendendo sempre più oneroso sostenere anche il pagamento dell'affitto, SI RITIENE OPPORTUNO per l'anno 2015 confermare le aliquote stabilite per l'anno 2014 ed estendere l'aliquota agevolata dello 0,98 per cento prevista l'anno precedente per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale con i contratti concordati di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, anche alle unità immobiliari, e relative pertinenze, concesse in locazione a canone inferiore a quello agevolato a soggetti residenti in tale abitazione che la utilizzano, quindi, come abitazione principale;

RITENUTO opportuno stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:

- a) **aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento**, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d), e), f e g);
- b) **aliquota pari allo 0,6 per cento** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- c) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'art.2 della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati") al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti;
- d) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
- e) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria;
- f) **aliquota pari allo 0,98 per cento per la abitazioni** concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale **a un canone inferiore a quello dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;**
- g) **aliquota pari allo 0,76 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

RITENUTO opportuno confermare la detrazione per abitazione principale di cui all'art.13, comma 10, del d.l. 201/2011 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015 di seguito riepilogata:

- y) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO atto che l'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 sopracitato dispone che:

- z) a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- aa) il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- bb) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- cc) il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 446/1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997;

RICHIAMATI:

- dd) l'art. 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione per la pubblicazione entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- ee) la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si ribadisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del d.lgs. 446 del 1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. 201/2011;

VISTI:

- ff) il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- gg) il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- hh) il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- ii) il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- jj) favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- kk) favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera" e consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI"), astenuti n. 2 (consiglieri Fornaciari e

Cepi del gruppo “Movimento 5 Stelle”), espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria:
 - a) **aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento**, da applicarsi a tutte le fattispecie di immobili, ad esclusione di quelli di cui alle successive lettere b), c), d), e), f e g);
 - b) **aliquota pari allo 0,6 per cento** per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’ unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
 - c) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti;
 - d) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
 - e) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per i fabbricati ad uso produttivo e commerciale appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nella categoria catastale D/5 ai quali si applica l’aliquota ordinaria;
 - f) **aliquota pari allo 0,98 per cento per la abitazioni** concesse in locazione a persone fisiche a titolo di abitazione principale **a un canone inferiore a quello dei contratti di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;**
 - g) **aliquota pari allo 0,76 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) all’ ”Agenzia per l’Affitto” di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d’imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
3. di stabilire che la sussistenza dei requisiti per l’applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti c), d), f) e g) sopraelencati, dovrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro la data di scadenza della seconda rata dell’imposta annuale;
4. di confermare per l’anno 2015 la detrazione per abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del d.l. 201/2011 per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria vigenti nell’anno 2012 di seguito riepilogata: *“per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;*

5. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2015;
6. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera" e consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI"), astenuti n. 2 (consiglieri Fornaciari e Cepi del gruppo "Movimento 5 Stelle"), il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Oggetto: **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2015**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 06/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
